

Centrale di Committenza Comuni Melzo Pioltello Pero

P.zza Vittorio Emanuele II, 1

20066 – Melzo (MI)

Partita IVA/Codice Fiscale 00795710151

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG 7817968748**

FAQ 3

QUESITO DELL’ 01/04/2019

Spettabile Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto, avendo interesse a partecipare, siamo cortesemente a chiedere un chiarimento in merito all’Articolo 6 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI.

Tale articolo prevede la messa in copertura avverrà con l’avvenuto pagamento del premio documentato dal mandato di pagamento emesso dall’Ente, riportante l’indicazione del numero e della data del documento contabile. Tale impostazione potrebbe far emergere il rischio, in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere l’onere dell’anticipazione del premio in occasione delle scadenze contrattuali, qualora a seguito del mandato di pagamento da parte dell’Ente non si addivenga all’effettiva corresponsione del premio. Segnaliamo che tale circostanza oltre a non risultare in linea con le disposizioni normative che subordinano l’efficacia temporale della copertura alla corresponsione del premio nei termini convenuti con l’assicuratore (art. 1901 cod. civ), potrebbe far emergere il rischio dell’anticipazione a carico del broker, previsione che si pone in contrasto con gli artt. 117 del Codice delle Assicurazioni e 54 del Regolamento Isvap n. 5/2016 che impongono agli intermediari assicurativi l’istituzione di un conto separato dedicato alla raccolta dei premi, autonomo e indisponibile rispetto al conto di gestione della società di brokeraggio. Tale clausola, inoltre, prevedendo l’effetto della quietanza liberatoria implica un’alterazione della fisionomia del contratto di brokeraggio, il quale deve rispondere ad esigenze di assistenza e consulenza del cliente e non del suo finanziamento, riproponendo la problematica evidenziata anche dal Consiglio di Stato (Sentenza n. 6399 del 29/12/2014). Pertanto nel ravvisare il potenziale rischio, per le motivazioni segnalate in precedenza, di una limitazione delle comuni regole di par condicio, (non tutte le società, ove decidessero di partecipare tenuto conto dell’alea di incertezza segnalata, potrebbero disporre delle adeguate coperture finanziarie favorendo, di fatto, i soli soggetti di maggiori dimensioni) si richiede di integrare l’art. 6 del Capitolato prevedendo in luogo del solo mandato di pagamento la previsione all’effettiva rimessa del premio nel conto separato del broker, che potrà conseguentemente procedere alla comunicazione di incasso con efficacia liberatoria ai sensi dell’art. 118 del CAP.

RISPOSTA

ART. 6 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Comma 2) *In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, la messa in copertura avverrà con l'avvenuto pagamento del premio documentato dal mandato di pagamento emesso dall'Ente, riportante l'indicazione del numero e della data del documento contabile.*

Il succitato comma è da intendersi con la quietanza dell'effettivo pagamento in favore del conto separato e dedicato istituito dal broker per la raccolta dei premi.